


# aifos




Workshop

## **Il Nuovo Accordo Stato-Regioni e altre novità normative**

**Giovedì 12 giugno**

Ore 9.15 - 11.15


Matteo Fidenti  
Nicola Corsano



## Matteo Fadenti

Consulente, formatore,  
Vicepresidente AiFOS





## Nicola Corsano

**Consulente, formatore,  
Consigliere Nazionale AiFOS**



# L'ACCORDO UNICO STATO-REGIONI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

## Pagina dedicata sul sito AiFOS IN CONTINUO AGGIORNAMENTO

- ✓ Testo dell'Accordo Stato-Regioni
  - ✓ Schemi dei corsi
  - ✓ Requisiti dei docenti
- ✓ Riconoscimento formazione pregressa
  - ✓ Quadro sinottico riassuntivo
- ✓ La sezione FAQ verrà presto aggiornata con le risposte alle domande più ricorrenti ricevute durante il webinar

ACCORDO STATO-REGIONI 17 APRILE 2025  
Il nuovo Accordo "Unico" riguardante la formazione alla salute e sicurezza sul lavoro

### Accordo Unico Stato-Regioni 2025

La Conferenza Stato Regioni ha approvato il nuovo Accordo Unico riguardante la Formazione alla Salute e Sicurezza sul lavoro. Si tratta di un accordo "quadro" che accorpia i diversi testi attualmente presenti. Le principali novità riguardano l'inserimento di alcuni corsi di formazione che fino ad oggi non erano ancora stati disciplinati dalla normativa.

NB: Quanto prodotto da AiFOS si basa sul testo allegato al report della Conferenza Stato - Regioni del 17 aprile 2025 in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

PDF NUOVO ACCORDO STATO REGIONI COMPLETO  
PDF PRINCIPALI NOVITÀ AiFOS

#### QUADRO SINOTTICO CORSI DI FORMAZIONE

Un utile strumento di consultazione che permette di avere per tutti i corsi una panoramica immediata riguardante le ore di formazione, le possibili metodologie didattiche e i requisiti dei docenti.

QUADRO SINOTTICO CORSI DI FORMAZIONE

#### CORSI AGGIORNATI

- Lavoratori, Preposti e Dirigenti
- Ambienti sospetti d'inquinamento o confinati
- Datore di lavoro e Datore di lavoro RSPP
- Le nuove attrezzature
- RSPP e ASPP
- Attrezzature di lavoro
- Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori
- TUTTI I CORSI

#### ALTRI MATERIALI UTILI

- REQUISITI DEI DOCENTI
- FORMAZIONE PREGRESSA

FAQ

## L'Accordo Unico Stato-Regioni per la formazione alla sicurezza

## Numero speciale dei Quaderni della Sicurezza AiFOS dedicato all'Accordo Unico Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

La presentazione del Direttore dei Quaderni, avvocato Lorenzo Fantini, e del Presidente onorario Rocco Vitale

*Solo per i soci aifos*



# Rocco Vitale - Tutta la formazione salute e sicurezza

Attraverso e oltre l'Accordo Unico Stato Regioni del 17 aprile 2025

*Prefazione di Lorenzo Fantini  
Postfazione di Paolo Carminati*

Questo manuale è una ragionata e attenta lettura dell'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, utile per conoscere, in modo agile e snello, i testi, le tabelle e le modalità con cui si deve effettuare la formazione prevista dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.

Tutta la formazione salute e sicurezza è uno strumento fondamentale per chi si occupa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.



## Le modifiche dell'ultima ora rispetto alla «bozza definitiva»



## ALLEGATO A

### PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge n. 215 del 2021, è necessario procedere all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:

- a) *l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;*
- b) *l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discendenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;*
- b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché' il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.)*

Tutto ciò premesso, il Governo, le Regioni e le Province autonome concordano di procedere:

1. alla rivisitazione, alla modifica e all'accorpamento degli Accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008;
2. all'aggiornamento dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell'art. 98, comma 3;
3. all'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l'obbligo formativo rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo ivi compresi i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011 ;
4. all'individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discendenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

**Resta ferma la facoltà per le Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'attuazione del presente accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma.**

### PARTE I – ORGANIZZAZIONE GENERALE

#### 1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

Ai sensi del presente Accordo, salvo quanto diversamente disciplinato dall'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008, i **soggetti formatori** dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso seminari e convegni, sono:

- 1.1 i soggetti "istituzionali";
- 1.2 i soggetti "accreditati";
- 1.3 altri soggetti.

Con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato Regione, potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori. Con medesimo atto si potrà procedere all'istituzione di apposito repertorio/elenco nazionale.

#### 1.1 SOGGETTI FORMATORI "ISTITUZIONALI"

Sono soggetti "istituzionali":

→ le amministrazioni pubbliche di seguito elencate:

- a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) Ministero della difesa;
- c) Ministero della salute;
- d) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- e) Ministero dell'interno;
- f) **Ministero delle imprese e del made in Italy;**
- g) Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie



*Presidenza del Consiglio dei ministri*  
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,  
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

questa Conferenza ha chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di trasmettere il nuovo testo dell'accordo, condiviso con tutte le amministrazioni statali interessate;

**VISTA** la nota prot. M\_LPS n. 173 del 10 gennaio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 386, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha inviato una versione aggiornata dell'accordo, unitamente ad una nota di accompagnamento nella quale sono state evidenziate le modifiche apportate al testo;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 406 del 10 gennaio 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha diramato il nuovo testo dell'accordo, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 28 gennaio 2025;

**VISTA** la nota del 28 gennaio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 1529 e trasmessa con nota prot. DAR n. 1542 nella medesima data, con la quale il Coordinamento tecnico interregionale della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso un documento di osservazioni della Provincia autonoma di Bolzano, aventi ad oggetto la possibilità di ricorrere a modalità di apprendimento da remoto;

**CONSIDERATO** che nel corso dell'incontro tecnico del 28 gennaio 2025, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato di non avere rilievi da formulare sul nuovo testo dell'accordo, mentre i Coordinamenti interregionali competenti in materia di formazione e di salute e le altre regioni che hanno partecipato alla riunione hanno ritenuto non accoglibili le sopracitate richieste della Provincia autonoma di Bolzano, aventi ad oggetto la possibilità di ricorrere a modalità di apprendimento da remoto;

**VISTA** la nota del 21 febbraio 2025, acquisita al prot. DAR n. 3234, con la quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, facendo seguito agli esiti della riunione tecnica del 28 gennaio 2025, hanno comunicato che erano in corso a livello tecnico ulteriori approfondimenti istruttori;

**VISTA** la nota del 13 marzo 2025, prot. DAR n. 4421, con la quale è stato chiesto alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di fornire un riscontro in merito agli approfondimenti istruttori effettuati;

**CONSIDERATO** che, nel corso della seduta del 17 aprile 2025 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla stipula dell'accordo, condizionato all'accoglimento dell'inserimento nel testo della seguente clausola di salvaguardia per la Provincia autonoma di Bolzano: "In considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico-sociale, la Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito di specifici progetti pilota, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell'erogazione della formazione";


### DISPOSIZIONI FINALI

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 2, alla data di entrata in vigore del presente accordo sono abrogati i seguenti accordi:

- accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep 221/CSR);
- accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep 223/CSR);
- accordo sancito il 22 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/03/2012 (Rep 53/CSR);
- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni». (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012). (12A09056) (GU n.192 del 18-8-2012)
- accordo sancito il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19/08/2016 (Rep 128/CSR).

### CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA

**Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**



# L'organizzazione della Formazione

# Accordo unico: Soggetti Formatori



AMBIENTE LAVORO

3 soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, inclusi seminari e convegni:

## 1. Istituzionali

Ministeri, Regioni e Province autonome (anche tramite ASL e strutture interne), Università, INAIL, INL, VV.FF., Formez, SNA, Ordini e Collegi professionali regolamentati; Protezione Civile, Croce Rossa, Soccorso alpino (nei confronti del proprio personale)

## 2. Accreditati

i soggetti accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma con **esperienza almeno triennale** di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata. In deroga, per erogare i corsi di formazione lavoratori, preposti e dirigenti è sufficiente il solo requisito dell'accREDITAMENTO regionale.

## 3. Altri soggetti

i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione. Gli Organismi Paritetici ex art. 51, c. 1, d.lgs. n. 81/2008 e inseriti nel repertorio. Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale inserite nel repertorio/elenco nazionale

# Accordo unico: Soggetti Formatori

Con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato Regione, potranno essere definiti i **requisiti minimi** che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori.

Con medesimo atto si potrà procedere all'istituzione di apposito **elenco nazionale**.

# Accordo unico: Soggetti Formatori

## 3. Altri soggetti

1. **I Fondi Interprofessionali** di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione.
2. **Gli Organismi Paritetici** ex art. 51, c. 1, d.lgs. n. 81/2008 e inseriti nel repertorio degli organismi paritetici.
3. **Le Associazioni Sindacali** dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale inserite nell'elenco nazionale e individuate attraverso una valutazione complessiva di alcuni criteri (diffusione territoriale, numero iscritti, numero CCNL sottoscritti).

# Accordo unico: Soggetti Formatori

Gli Organismi Paritetici e le Associazioni Sindacali possono effettuare le attività formative e di aggiornamento **direttamente** o avvalendosi di **strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione**.

**Per diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell'associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori.**

L'elenco nazionale riporterà anche l'elenco delle strutture formative di diretta emanazione dei soggetti formatori.

# L'organizzazione dei corsi

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:

- a) predisporre il **progetto formativo** secondo quanto previsto dall'ASR;
- b) ammettere un **numero massimo di partecipanti ad ogni corso**, nel limite di **30 discenti**, salvi i corsi e-learning;
- c) attenersi per le **attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore di 1 a 6** (almeno 1 docente ogni 6 discenti);
- d) tenere il **registro di presenza dei partecipanti** in formato cartaceo o in formato elettronico;
- e) verificare, ai fini dell'ammissione alla verifica finale dell'apprendimento, la **frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione** previste per i corsi di formazione, di abilitazione e di aggiornamento;
- f) predisporre il **verbale della verifica finale**;
- g) predisporre l'**attestato di formazione**.



# L'organizzazione dei corsi

Le modalità di erogazione per i corsi sono:

- **presenza fisica**
- **video conferenza sincrona**
- **e-learning**
- **modalità mista**

# Le verifiche finali

In tutti i corsi di formazione ed aggiornamento devono essere redatti i **verbali delle verifiche finali**, a cura del soggetto formatore e devono contenere i seguenti elementi minimi:

- dati identificativi del soggetto formatore o del soggetto che eroga il corso;
- dati del corso (tipologia e durata del modulo /dei moduli);
- elenco degli ammessi alla verifica e relativo esito;
- luogo e data della verifica finale;
- sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo;
- esiti documentati dei risultati. Qualora la verifica finale consista in un **colloquio**, il verbale dovrà riportare gli **argomenti trattati**.

I verbali possono essere su supporto cartaceo o elettronico.

# Attestazioni

**Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento**, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato – **unico per ciascun corso** - e contenente i seguenti elementi minimi:

- A. denominazione del soggetto formatore
- B. dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, **codice fiscale**)
- C. tipologia di corso con riferimento normativo e durata
- D. modalità di erogazione del corso
- E. firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale
- F. data e luogo

Gli attestati rilasciati ai sensi del presente accordo hanno validità su tutto il territorio nazionale

Per ogni corso di formazione deve essere individuato un **unico soggetto formatore**.

Nel caso in cui il corso di formazione sia organizzato da più soggetti formatori, tra questi dovrà essere individuato il **soggetto formatore responsabile** del corso cui spettano gli adempimenti previsti a carico dello stesso da parte dell'ASR.

# Fascicolo del corso

Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore provvede alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) della documentazione «**Fascicolo del corso**»



**TEMPI DI CONSERVAZIONE  
10 ANNI**



## CONTENUTI

- Dati anagrafici dei **PARTECIPANTI**  
(max 30 - 1:6 parti pratiche)
- **REGISTRO** presenze dei partecipanti con firme
- Elenco dei **DOCENTI** con firme
- **PROGETTO FORMATIVO** e **PROGRAMMA** del corso
- Verbale di **VERIFICA FINALE** → verifica frequenza **90%** delle ore

# Figure professionali per l'organizzazione

Il soggetto formatore **si avvale e deve avere la piena disponibilità nella propria struttura** di **figure professionali** con particolari competenze in termini di conoscenze, abilità e responsabilità, al fine di assicurare l'efficacia e la qualità dei percorsi formativi con il presidio dei processi di produzione della formazione (indipendentemente dal profilo contrattuale che lega tali figure con il soggetto formatore).

I profili indispensabili per la gestione dei processi di produzione della formazione (analisi dei fabbisogni formativi e di contesto, progettazione, erogazione, monitoraggio e valutazione, riesame e adozione di misure di miglioramento) sono:

- il **responsabile dei progetti formativi**;
- il **docente**;
- il **tutor d'aula**.

Il soggetto formatore deve assicurare che i suddetti profili abbiano le necessarie competenze, per gestire e presidiare i processi di produzione della formazione e garantire che tali competenze siano mantenute e, se possibile, incrementate nel tempo tramite costanti e periodici aggiornamenti formativi.

# Modalità applicative



AMBIENTE LAVORO

COPIA DIFFUSA DA AIFOS



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,  
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

## ALLEGATO A

### PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge n. 215 del 2021, è necessario procedere all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:

- a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discendenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.)

Tutto ciò premesso, il Governo, le Regioni e le province autonome concordano di procedere:

1. alla rivisitazione, alla modifica e all'accorpamento degli Accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008;
2. all'aggiornamento dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell'art. 98, comma 3;
3. all'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l'obbligo formativo rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo ivi compresi i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011 ;
4. all'individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discendenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Resta ferma la facoltà per le Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'attuazione del presente accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma.

questa Conferenza ha chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di trasmettere il nuovo testo dell'accordo, condiviso con tutte le amministrazioni statali interessate;

**VISTA** la nota prot. M\_LPS n. 173 del 10 gennaio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 386, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha inviato una versione aggiornata dell'accordo, unitamente ad una nota di accompagnamento nella quale sono state evidenziate le modifiche apportate al testo;

**VISTA** la nota prot. DAR n. 406 del 10 gennaio 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha diramato il nuovo testo dell'accordo, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 28 gennaio 2025;

**VISTA** la nota del 28 gennaio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 1529 e trasmessa con nota prot. DAR n. 1542 nella medesima data, con la quale il Coordinamento tecnico interregionale della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso un documento di osservazioni della Provincia autonoma di Bolzano, aventi ad oggetto la possibilità di ricorrere a modalità di apprendimento da remoto;

**CONSIDERATO** che nel corso dell'incontro tecnico del 28 gennaio 2025, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato di non avere rilievi da formulare sul nuovo testo dell'accordo, mentre i Coordinamenti interregionali competenti in materia di formazione e di salute e le altre regioni che hanno partecipato alla riunione hanno ritenuto non accoglibili le sopraccitate richieste della Provincia autonoma di Bolzano, aventi ad oggetto la possibilità di ricorrere a modalità di apprendimento da remoto;

**VISTA** la nota del 21 febbraio 2025, acquisita al prot. DAR n. 3234, con la quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, facendo seguito agli esiti della riunione tecnica del 28 gennaio 2025, hanno comunicato che erano in corso a livello tecnico ulteriori approfondimenti istruttori;

**VISTA** la nota del 13 marzo 2025, prot. DAR n. 4421, con la quale è stato chiesto alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di fornire un riscontro in merito agli approfondimenti istruttori effettuati;

**CONSIDERATO** che, nel corso della seduta del 17 aprile 2025 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla stipula dell'accordo, condizionato all'accoglimento dell'inserimento nel testo della seguente clausola di salvaguardia per la Provincia autonoma di Bolzano: "In considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico-sociale, la Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito di specifici progetti pilota, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discendente nell'erogazione della formazione";



## **Entrata in vigore e disposizioni transitorie**

# Accordo unico: entrata in vigore

Il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

**24/05/2025**

# Disposizioni transitorie

non oltre **12 mesi** dall'entrata in vigore dell'ASR, possono essere **avviati** i corsi secondo quanto previsti degli **accordi Stato-Regioni abrogati** nonché dell'allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008 vigente prima dell'entrata in vigore del presente accordo

# Disposizioni transitorie

i **datori di lavoro** sono tenuti a frequentare il **corso PER DATORI DI LAVORO\*** in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di **24 mesi dall'entrata in vigore dell'ASR**.

\* parte II, punto 3 dell'ASR

# Accordo unico: rinvio

Con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato Regione,

- potranno essere definiti i **requisiti minimi** che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori
- si potrà procedere all'istituzione di apposito **elenco nazionale** dei soggetti formatori
- saranno definite le **modalità di monitoraggio e di controllo** degli Organi di Vigilanza sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa

## Parte VI

CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO  
DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

# Accordo unico: Abrogazioni

alla data di entrata in vigore dell'ASR sono abrogati:

- ✗ ASR 21/12/2011 formazione lavoratori, dirigenti e preposti (Rep 221/CSR)
- ✗ ASR 21/12/2011 formazione DDL RSPP (Rep 223/CSR)
- ✗ ASR 22/02/2012 individuazione attrezzature (Rep 53/CSR);
- ✗ ASR 25/07/2012 linee applicative (Rep 153/CSR)
- ✗ ASR 07/07/2012 durata e contenuti minimi formazione RSPP/ASPP (Rep 128/CSR)

# Accordo unico: Esclusioni

Formazione	Norma
RLS	Art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e CCN
Funi	Allegato XXI del D. Lgs. n. 81/2008
Ponteggi	Allegato XXI del D. Lgs. n. 81/2008
Segnaletica Stradale	DI del 22/01/2019
Primo soccorso	DM n. 388 del 15/07/2003
Antincendio	DM del 02/09/2021
Altre formazioni specifiche	....

Non sono disciplinati dall'ASR

- Informazione (art. 36 D. Lgs. n. 81/2008)
- Addestramento (art. 37 D. Lgs. n. 81/2008)

## La formazione pregressa



# La Formazione progressa

	Credito totale	Se manca il corso...
 Form. generale lavoratori	Corso Acc 21/12/2011	
 Form. specifica lavoratori	Corso Acc 21/12/2011	
 Preposto	Corso Acc 21/12/2011	Se corso <b>da + di 2 anni:</b> AGG: <b>entro 12 MESI</b>
 Dirigente mod. comune	Corso Acc 21/12/2011	
Dirigente cantieri		
 DDL	Corso prec. contenuto conforme: AGG 5 anni data attestato	Da fare entro <b>24 MESI</b>

# La Formazione progressa

	Credito totale	
 DDL RSPP Mod Comune 8 ore DDL RSPP Agricoltura 16 ore	DDL RSPP r. basso 16 ore DDL RSPP r. medio 32 ore	NB: attestato deve riportare ATECO 01 02 03
DDL RSPP Pesca 12 ore	DDL RSPP r. medio 32 ore	NB: attestato deve riportare ATECO 01 02 03
DDL RSPP Costruzioni 16 ore	DDL RSPP r. alto 48 ore	NB: attestato deve riportare ATECO F
DDL RSPP Chimico-Petrochimico 16 ore	DDL RSPP r. medio 32 ore	NB: attestato deve riportare ATECO C 19

# La Formazione progressa

	Credito totale	
 RSPD Mod A	Modulo A 7/7/2016	
RSPD Mod B comune	Modulo comune 7/7/2016	
RSPD Mod BSP1 Agricoltura	Mod. BSP1 7/7/2016	
RSPD Mod BSP2 Pesca	Mod. BSP1 7/7/2016	
RSPD Mod BSP3 Costruzioni	Mod. BSP2 7/7/2016	
RSPD Mod BSP4 <b>Sanità</b>	Mod. BSP3 7/7/2016	
 RSPD Mod BSP5 Chimico-Petrochimico	Mod. BSP4 7/7/2016	
Coordinatori CSP/CSE	Corso All XIV	

Parte VII  
ALTRE DISPOSIZIONI

# La Formazione pregressa

Parte VII  
ALTRE DISPOSIZIONI

	Credito totale	Se manca il corso...
 Ambienti confinati	Corso prec. contenuto conforme AGG: 5 anni data att.	Da fare entro <b>12 MESI</b>
 Attrezzature <b>già previste</b>	Credito tot. 22/02/2012	
 Macchina raccogli frutta	Corso prec. contenuto conforme AGG: 5 anni data att.	Da fare ENTRO <b>12 MESI</b>
Caricatore materiali	Corso prec. contenuto conforme: AGG: 5 anni data att.	Da fare ENTRO <b>12 MESI</b>
Carroponte	Corso prec. contenuto conforme: AGG: 5 anni data att.	Da fare ENTRO <b>12 MESI</b>
Carrelli e miniescavatori		

# La Formazione del preposto

Art. 37, c. 7-ter D. Lgs. n. 81/2008. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte

- **interamente con modalità in presenza** e
- devono essere ripetute
  - con **cadenza almeno biennale** e
  - comunque **ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.**

- Con l'ASR possono costituire elementi utili ai fini dell'adozione del provvedimento di prescrizione (Circ. INL 1/2022)
- Fine del regime intertemporale dell'ASR 21/12/2011 (Int. Min. Lav. 7/2024)

**L'obbligo di aggiornamento** per il **preposto**, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell'ASR, dovrà essere ottemperato **entro 12 mesi** dalla data di entrata in vigore dell'ASR (Parte VII).

# Il ruolo del preposto


a) **sovrintendere** e **vigilare** sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, **intervenire** per modificare il comportamento non conforme **fornendo** le necessarie **indicazioni** di sicurezza.

In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, **interrompere** l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

...

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, **interrompere** temporaneamente l'attività e, comunque, **segnalare** tempestivamente al **datore di lavoro** e al **dirigente** le non conformità rilevate;

art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008



## Indicazioni metodologiche per l'erogazione dei corsi

# PARTE IV Indicazioni Metodologiche

Il soggetto formatore deve seguire un processo di:

- **PIANIFICAZIONE** (analisi fabbisogni e progettazione)
- **REALIZZAZIONE** (erogazione)
- **MONITORAGGIO E VALUTAZIONE** (della qualità della formazione)
- **RIESAME E ADOZIONE DI MISURE DI MIGLIORAMENTO** (interventi correttivi)



# Analisi Fabbisogni

Il soggetto formatore insieme al DDL analizza e definisce:

Le **COMPETENZE**:

- richieste ai partecipanti in base al **ruolo** e ai **profili** di responsabilità
- In entrata minime per l'accesso al corso
- possedute del discente prima di iniziare il corso

Il **GAP** da colmare tra entrata e uscita dal corso

Il **CONTESTO ORGANIZZATIVO** e **OPERATIVO**

Procedimento basato su tecniche di raccolta dati tramite l'ausilio di alcuni strumenti tra i quali:

- **Questionari**
- **Interviste**
- **Osservazioni**
- **Riunioni di gruppo**

Materiali a disposizione:

- **Documento di Valutazione dei Rischi**
- **Analisi Infortuni**
- **Verbale riunione periodica**
- ....

# Analisi Fabbisogni

Tipologia di **COMMITTENZA** differenti:


- Mono committenza
- Pluricommittenza
- Offerta a Catalogo

Importante per definire il tipo erogazione, di contenuti, di materiali, docenti,....

# Nota



Formazione per **LAVORATORI STRANIERI/IMMIGRATI**: deve avvenire previa verifica della comprensione e conoscenza della **lingua veicolare** utilizzata nel percorso formativo e con modalità che ne assicurino la comprensione.



Es. Mediatore interculturale o traduttore

# Progettazione


## PROGETTO FORMATIVO

- Ogni soggetto formatore dovrà redigere il **progetto formativo**, cioè il documento in uscita dell'intero processo di progettazione, in cui dovranno essere riportati nel dettaglio **tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l'azione formativa**

Macroprogettazione



Microprogettazione



# Le risorse



## RESPONSABILE PROGETTO FORMATIVO

Almeno 3 anni  
di esperienza in SSL  
+ Docente qualificato



## DOCENTE

Requisiti  
D.L. 6 Marzo 2013  
+ Specifici



## TUTOR

Funzioni e presenza  
in base alle metodologie  
didattiche

Consigliato  
> 10  
partecipanti

Sempre  
presente  
nei percorsi  
a distanza

# Requisiti dei docenti

CORSI	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI
LAVORATORI - PREPOSTI - DIRIGENTI E AGGIORNAMENTI	D.l. 6 marzo 2013 NB: vedi AREE TEMATICHE dei corsi  Per i suoi dipendenti: DDL RSPP anche senza requisiti
DDL - DDL RSPP - ASPP/RSPP - COORDINATORI E AGGIORNAMENTI	D.l. 6 marzo 2013 NB: vedi AREE TEMATICHE dei corsi
ATTREZZATURE - MODULO TEORICO/TECNICO	D. l. 6 marzo 2013 + conoscenza tecnica dell'attrezzatura
ATTREZZATURE - MODULI PRATICI E AGGIORNAMENTI	D.l. 6 marzo 2013 + 3 anni esperienza professionale pratica nelle tecniche di utilizzazione dell'attrezzatura
SPAZI CONFINATI - MODULO GIURIDICO MODULO TECNICO	D.l. 6/3/2013 + 3 anni esperienza professionale settore lavori in ambienti confinati
SPAZI CONFINATI - MODULO PRATICO E AGGIORNAMENTI	D.l. 6/3/2013 + 3 anni esperienza professionale pratica settore lavori in ambienti confinati

# Erogazione

Svolgimento dell'azione formativa con le **modalità di erogazione** individuate:

- Presenza fisica
- Videoconferenza
- E-learning
- Modalità mista




Si richiede un continuo monitoraggio delle attività ed indicazioni di eventuali criticità e non conformità.

# Nota



Nel nuovo Accordo unico non si fa più riferimento ai **60 giorni di tempo** dall'assunzione del lavoratore per completare la formazione.



# Erogazione: presenza

La formazione in presenza può essere erogata presso la sede dell'azienda, presso un centro di formazione o altra struttura.

Presso la sede dell'azienda:

- Break formativi (docente + preposto)
- Formazione on the job
- Formazione su moduli pratici



NOTA: Il ricorso alla **REALTÀ VIRTUALE O AUMENTATA** non sostituisce le parti pratiche dei corsi ma può essere utilizzata all'interno dei momenti formativi.

# Erogazione: formazione a distanza

- Risparmio **tempi di spostamento**
- Raggiungere più partecipanti in un'unica sessione e/o in poco tempo.

Importante  
mantenere **QUALITÀ**  
ed **EFFICACIA**

- Alfabetizzazione informatica e digitale
- Requisiti tecnologici e di postazione
- Verifica ambiente virtuale idoneo
- Verifica dispositivi e modalità di accesso
- Utilizzo docenti/progettisti DI 6/3/2013
- Modalità di intervento/richieste dei partecipanti
- Tutoraggio e monitoraggio obbligatorio
- Rilevazione e tracciabilità della fruizione

# Erogazione: formazione a distanza e mista

## e – LEARNING (asincrona)

Tutor di contenuto e di processo  
Gestione «autonoma» del partecipante

NOTA: Attenzione ai tempi di fruizione potrebbero dilungarsi troppo!

## VIDEOCONFERENZA (sincrona)

Formatori «digitalizzati»  
Verifiche di apprendimento svolte in modalità sincrona

## MISTA

Formazione a distanza alternata a formazione in presenza

# Monitoraggio e valutazione della formazione

Misurare, analizzare, interpretare e tenere sotto controllo.

Il soggetto formatore deve implementare un sistema basato su **procedure di rilevazione** di parametri e un **sistema di elaborazione dati** quantitativi e qualitativi tenendo conto di questi livelli:

- **Valutazione di gradimento da parte dei discenti**
- **Valutazione di apprendimento**
- **Valutazione dell'efficacia della formazione**



# Progetto sperimentale di AIFOS

La Legge n. 215/2021 aveva già modificato l'art. 37 demandando al nuovo Accordo Stato Regioni le modalità per la corretta valutazione dell'efficacia della formazione durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

1. Analisi infortunistica aziendale
2. Questionari da somministrare al personale
3. Check list di valutazione



dicembre 2024 - n. 4, anno XV

**La verifica dell'efficacia della formazione**  
RAPPORTO AIFOS 2024

**Interventi di**  
Lorenzo Fattori  
Marta Fresina,  
Camilla Abeni,  
Rocco Vitale  
e Marco Masi  
Matteo Fadenli  
Sara Stabile, Katia Garbini  
e Claudia Cassano  
Chiara Ballarini,  
Stefania Zanini  
e Carlo Zamponi  
Andrea Fracasso  
Fabio Gamberini  
e Michele Cerasaroni  
Massimo Servadio  
Paola Favazano  
e Massimo Soriani Bellavista  
Renata Borgato  
Andrea Cirincione  
Laura Galuppo  
Anna Guardavilla  
**Rubrica "FormArtista"**  
di Andrea Cirincione  
**Il punto sulla sostenibilità**  
di Remo Lucchi

**La valutazione dell'efficacia della formazione**  
**IL PROGETTO SPERIMENTALE DI AIFOS**  
Autori: Chiara Ballarini<sup>1</sup>, Stefania Zanini<sup>2</sup>  
e Carlo Zamponi<sup>3</sup>

**“Prima di valutare se una risposta è esatta si deve valutare se la domanda è corretta”**  
Immanuel Kant

**ABSTRACT**

**L'**articolo presenta un progetto sperimentale promosso da AiFOS, volto a valutare l'efficacia della formazione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro. L'obiettivo del progetto è individuare strumenti e metodi di misurazione che permettano di comprendere in modo oggettivo e quantificabile l'impatto formativo sui partecipanti. Attraverso l'analisi dei dati raccolti su vari indicatori di apprendimento, comportamento e percezione della sicurezza, lo studio intende fornire nuove linee guida per ottimizzare le strategie di formazione, garantendo un miglioramento delle competenze e un'effettiva applicazione delle norme di sicurezza nei contesti lavorativi.

**INTRODUZIONE**  
La formazione, come è noto, è un processo e ha delle fasi ben definite. La conoscenza di esse e di come ognuna sia contemporaneamente essenziale e imprescindibile per portare a termine un progetto formativo, è alla base dell'apprendimento. Quattro sono le fasi del

e dei bisogni, la progettazione, l'erogazione della formazione e la valutazione della sua efficacia.  
Se sulle prime tre fasi ci sono più studi, ricerche e sperimentazioni per una corretta applicazione, resta ancora molta incertezza

# Progetto sperimentale di AIFOS: Check list

## ANAGRAFICA DEL LAVORATORE

Cognome e nome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Denominazione azienda di appartenenza \_\_\_\_\_

## CORSO DI FORMAZIONE SVOLTO

### Denominazione del corso

- Formazione specifica lavoratori
- Attrezzature di lavoro normate (Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012)
- RLS
- Spazi confinati
- Lavori in quota
- Preposto-formazione particolare aggiuntiva
- Formazione rischi specifici di settore
- Aggiornamento formazione specifica lavoratori
- Aggiornamento attrezzature di lavoro normate (Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012)
- Aggiornamento RLS
- Aggiornamento spazi confinati
- Aggiornamento lavori in quota
- Aggiornamento preposto

### Modalità di svolgimento

- Presenza
- Videoconferenza
- E-learning
- Modalità mista

N° ore corso \_\_\_\_\_

Data inizio corso \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data fine corso \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

### Ambiti di indagine:

- Tecnico
- Comportamentale
- Organizzativo

# Progetto sperimentale di AIFOS: Check list

Aziende coinvolte: n. 20  
Check list redatte: n. 136





Figura 5: Risultati valutazione iniziative formative.



# I nuovi corsi di formazione



## LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI



## LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI



## LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

Anche queste tipologie di corsi diventano «NORMATI»

**Se c'è un «soggetto formatore»**

- Si deve seguire l'intera versione organizzativa dell'Accordo

**Se la organizza il DDL per i suoi dipendenti:**

- Può rilasciare direttamente gli attestati
- Il docente può essere direttamente il DDL RSPD anche senza i requisiti di qualificazione
- Non deve rispettare tutto l'impianto dell'Accordo ma solo alcune sezioni:
  - metodologie: videoconferenza- e-learning – corsi misti
  - Verifica apprendimenti
  - Verifica efficacia

## FORMAZIONE PREPOSTI

Requisito di accesso: frequenza corso lavoratori di **formazione generale** + **formazione specifica**

### CORSO BASE

 **12 ore**

Presenza:  Videoconferenza:  E-learning: 

Verifica finale: test/colloquio

Questionario di gradimento

### AGGIORNAMENTO

 **6 ore ogni 2 anni**

Presenza:  Videoconferenza:  E-learning: 

Verifica finale: test/colloquio

Questionario di gradimento

Verifica Efficacia Dopo 6 mesi o 1 anno

- ✓ Da 8 a 12 ore
- ✓ Aggiornamento ogni 2 anni
- ✓ Escluso e-learning

# Novità

## FORMAZIONE DIRIGENTI

### CORSO BASE

12 ore

Presenza: ✓ Videoconferenza: ✓ E-learning: ✓

Verifica finale: test/colloquio

Questionario di gradimento

+

### Modulo aggiuntivo "CANTIERI"

6 ore

Presenza: ✓ Videoconferenza: ✓ E-learning: ✓

Verifica finale: test/colloquio

Questionario di gradimento

### AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

Presenza: ✓ Videoconferenza: ✓  
E-learning: ✓ Seminari/Convegni: ✓

Verifica finale: test/colloquio

Questionario di gradimento

✓ Da 16 a 12 ore

✓ Modulo aggiuntivo «CANTIERI»:

### CHI LO DEVE FREQUENTARE?

- Non si parla di «costruzioni» ma di «cantieri»
- Sicuramente le aziende dei settori ATECO "affendenti" i lavori edili o di ingegneria civile (definiti all'Allegato X del d.lgs. n. 81/2008)
- **ma anche** le imprese che operino costantemente o in modo non episodico in attività edili o di ingegneria civile

**Un dirigente formato ai sensi dell'ASR 21/12/2011, se l'azienda rientra nel campo di applicazione del modulo cantieri, lo deve frequentare?**

No, è previsto il riconoscimento del **credito formativo totale** per i dirigenti, questo significa che il dirigente che abbia già frequentato il corso ai sensi dell'abrogato ASR 21/12/2011, non dovrà seguire il modulo aggiuntivo "cantieri" per dirigenti, ma dovrà semplicemente procedere al relativo aggiornamento (alla scadenza del corso precedente) ai sensi del "nuovo" Accordo.

**NB.** In questo caso, dovrà fare a parte la formazione art. 97

# Novità

## FORMAZIONE DATORI DI LAVORO

### CORSO BASE

 **16 ore**

Presenza:  Videoconferenza:  E-learning: 

Verifica finale: test/colloquio

Questionario di gradimento

+

### Modulo aggiuntivo "CANTIERI"

 **6 ore**

Presenza:  Videoconferenza:  E-learning: 

Verifica finale: test/colloquio

Questionario di gradimento

### AGGIORNAMENTO

 **6 ore ogni 5 anni**

Presenza:  Videoconferenza:   
E-learning:  Seminari/Convegni: 

Verifica finale: test/colloquio

Questionario di gradimento

- ✓ Chi è il DATORE DI LAVORO?
- ✓ Modulo aggiuntivo **CANTIERI:**  
(v. come per il dirigente)



**DA NON FREQUENTARE SE GIÀ  
IN POSSESSO DI FORMAZIONE  
PREGRESSA COME DDL RSPP**



**FREQUENZA ENTRO 24 MESI  
DALL'ENTRATA IN VIGORE  
DELL'ACCORDO**

# Novità



## FORMAZIONE DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Frequenza corso datore di lavoro 16 ore



### CORSO BASE

🕒 8 ore (modulo comune)

Presenza: ✓ Videoconferenza: ✓ E-learning: ✗

Verifica finale: test/colloquio

Questionario di gradimento

### Moduli tecnici integrativi

Presenza: ✓ Videoconferenza: ✓ E-learning: ✗

Modulo integrativo 1:  
Agricoltura, silvicoltura  
e zootecnica  
🕒 16 ore

Modulo integrativo 2:  
Pesca  
🕒 12 ore

Modulo integrativo 3:  
Costruzioni  
🕒 16 ore

Modulo integrativo 4:  
Chimico-petrochimico  
🕒 16 ore

### Al termine della formazione

Verifica finale:  
test/simulazione

Questionario  
di gradimento



AMBIENTE LAVORO

### AGGIORNAMENTO

🕒 8 ore ogni 5 anni


Presenza: ✓ Videoconferenza: ✓

E-learning: ✓ Seminari/Convegni: ✓

Verifica finale: test/colloquio

Questionario di gradimento

- ✓ Viene meno la distinzione in settori di RISCHIO in base all'ATECO ma sono stati previsti dei MODULI TECNICI INTEGRATIVI per 4 settori



# FORMAZIONE ATTREZZATURE



## ALCUNE NOVITÀ



## CORSI DI AGGIORNAMENTO

Per tutte le attrezzature, i corsi di aggiornamento prevedono l'erogazione di un modulo pratico di 4 ore da svolgere obbligatoriamente in presenza.

**NON SI POTRÀ PIÙ SVOLGERE L'AGGIORNAMENTO IN AULA CON 24 PARTECIPANTI**



**NB: la Circolare del Ministero del Lavoro che prevedeva la possibilità di erogare i corsi di aggiornamento con 24 partecipanti in aula, non è citata nelle «disposizioni transitorie», che fanno salvi per 1 anno dall'entrata in vigore solo gli Accordi precedenti.**

Ragionevolmente, quindi, la Circolare perde efficacia dall'entrata in vigore dell'Accordo anche per i corsi avviati ai sensi della vecchia normativa.

Sarà utile su questo punto un chiarimento del legislatore



# FORMAZIONE NUOVE ATTREZZATURE



## CARRELLI DESTINATI AL SOLLEVAMENTO DI CARICHI SOSPESI E PERSONE



Carrelli semoventi  
a braccio telescopico  
e carrelli semoventi  
telescopici rotativi  
destinati al sollevamento di  
carichi sospesi e di persone

 **6 ore**

Presenza: 

Videoconferenza: 

E-learning: 

Prova pratica finale

- ✓ Viene introdotta di fatto una nuova attrezzatura prima non presente tra quelle normate
- ✓ La formazione per questa tipologia di carrello, non essendo esplicitata nelle disposizioni transitorie, deve essere fatta subito (non gode del periodo transitorio di 1 anno)

**NB: L'operatore che effettua questo modulo non è tenuto a effettuare la formazione:**

-PLE

-GRU MOBILI



# FORMAZIONE NUOVE ATTREZZATURE



**MACCHINE MOVIMENTO TERRA: «MINI ESCAVATORI» con massa inferiore ai 6.000 kg**

## Escavatori idraulici

 **6 ore**

Presenza: 

Videoconferenza: 

E-learning: 

Prova pratica finale

 **totale ore: 10**

- ✓ **Dalla definizione hanno tolto il limite dei 6.000 kg quindi rientrano tra le attrezzature anche i c.d. miniescavatori:**

«1. **Escavatori idraulici:** macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura: superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, ~~con massa operativa maggiore di 6000 kg.~~»

- ✓ **Non gode del periodo transitorio di 1 anno**




# FORMAZIONE NUOVE ATTREZZATURE



## FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARICATORI PER LA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI (CMM)

### CORSO BASE



FREQUENZA **ENTRO 12 MESI**  
DALL'ENTRATA IN VIGORE  
DELL'ACCORDO




# FORMAZIONE NUOVE ATTREZZATURE



## FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MACCHINA AGRICOLA RACCOGLIFRUTTA (comunemente detta carro raccogli frutta CRF)

### CORSO BASE



FREQUENZA **ENTRO 12 MESI**  
DALL'ENTRATA IN VIGORE  
DELL'ACCORDO




# FORMAZIONE NUOVE ATTREZZATURE



## FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARROPONTE

### CORSO BASE



FREQUENZA **ENTRO 12 MESI**  
DALL'ENTRATA IN VIGORE  
DELL'ACCORDO




# FORMAZIONE AMBIENTI CONFINATI





## FORMAZIONE PER LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI


### CORSO BASE



\*minimo 30 domande



FREQUENZA **ENTRO 12 MESI** DALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO



## **Note finali e dubbi interpretativi: la linea di AiFOS**



## Aggiornamento con convegni e seminari

L'aggiornamento può essere ottemperato anche a mezzo della partecipazione a convegni o seminari a condizione che trattino delle materie i cui contenuti siano coerenti con i corsi

### Seminari/Convegni:

Dirigenti  
DDL  
DDL RSPP  
ASPP RSPP  
Coordinatori

### Seminari/Convegni:

Formazione specifica lavoratori  
Preposti  
Spazi confinati  
Attrezzature

- ✓ obbligo del registro di presenza
- ✓ non c'è vincolo sul numero massimo di partecipanti
- ✓ viene meno il limite del 50% delle ore di aggiornamento tramite questa metodologia

## ✓ **Congelamento del ruolo e riconoscimento formazione: non oltre i 10 anni**

Qualora la **formazione** costituisca a tutti gli effetti un **titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata**, la funzione NON è esercitabile se non viene completato l'aggiornamento previsto

L'assenza, **nei limiti di 10 anni**, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento **non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti** e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

**NB:**  
**non sono TUTTI i corsi!**  
Es. **lavoratori, preposti, dirigenti, DDL** sono corsi relativi al «ruolo organizzativo» e non abilitano: per questi corsi la regola dei 10 anni non vale!



## Quinquennio mobile

Gli **RSPP**, gli **ASPP** e i **Coordinatori** per la progettazione e per l'esecuzione, per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, **devono poter dimostrare, all'atto dell'affidamento dell'incarico, che nel quinquennio antecedente all'affidamento dell'incarico** hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.



## **AiFOS rientra tra i soggetti formatori previsti dall'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025**

AiFOS rientra tra i soggetti formatori individuati dal nuovo Accordo, al paragrafo 1.3 “Altri Soggetti”, punto 3 **“associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”**.

AiFOS eroga la formazione direttamente, con la collaborazione dei Responsabili del Progetto Formativo (RPF) nominati in seno all'associazione. La formazione può essere erogata su tutto il territorio nazionale ed è valida in tutta Italia.



## Responsabile progetto formativo

Deve essere in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica del formatore ai sensi del DI 6/3/2013 e deve avere un'esperienza triennale nel campo SSL.



## Tutor

Il tutor deve essere sempre presente per tutta la durata della formazione nei corsi svolti in modalità videoconferenza ed in modalità e-learning. È consigliata la presenza per i corsi svolti in presenza con un numero di partecipanti superiori a 10.



## Fascicolo del corso

E' l'insieme di tutta la documentazione – cartacea o elettronica - relativa al corso erogato (Dati dei partecipanti, registro presenze con firme, elenco docenti con firme, progetto formativo e programma del corso, verbali di verifica finale). Il fascicolo del corso deve essere conservato per 10 anni.

È un documento, obbligatorio per tutti i corsi, contenente tutte le informazioni: dall'analisi dei fabbisogni, alla progettazione del corso, alle metodologie didattiche utilizzate, alle modalità di erogazione, al materiale utilizzato, alle modalità verifiche dell'apprendimento etc.

I verbali delle verifiche finali sono obbligatori per tutti i corsi disciplinati dal nuovo Accordo Stato Regioni.



## Verifica efficacia formativa

La "verifica dell'efficacia" è prevista per tutti i corsi rivolti ai lavoratori: formazione specifica, spazi confinati, attrezzature e relativi aggiornamenti.

Consiste nel valutare se la formazione ha realmente prodotto un cambiamento concreto nei lavoratori, non limitandosi a controllare quanto appreso durante il corso. Il suo scopo è accertare se le conoscenze trasmesse si sono tradotte in comportamenti più sicuri e competenze migliorate nello svolgimento delle attività lavorative quotidiane, con un impatto positivo sulla sicurezza e sulla produttività dell'ambiente di lavoro.

La responsabilità della verifica dell'efficacia della formazione ricade sul Datore di Lavoro.



## **Gli attestati devono essere consegnati ai lavoratori?**

Il nuovo Accordo Stato-Regioni prevede che “Ai partecipanti ai corsi ... deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato”. Quindi si introduce chiaramente l’obbligo di consegnare ai singoli partecipanti ai corsi l’attestato.

Si ricorda inoltre che, a prescindere dalla previsione contenuta nel nuovo Accordo del 17 aprile, l’obbligo di consegna degli attestati al lavoratore deriva inoltre dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali trattata dal Regolamento (EU) 2016/679 noto come GDPR e dal D. Lgs. 196/2003 noto come Codice Privacy .



## **Riconoscimento della formazione pregressa: Cosa si intende per «corsi con contenuto conforme»**

Il nuovo Accordo parla di "contenuto", ma non di "ore";  
ciò significa che **gli argomenti dei vecchi corsi devono essere  
sovrapponibili agli argomenti dei nuovi corsi**, ma non anche le ore di  
durata della formazione.

**NB:** Sarà comunque utile **considerare un numero di ore congruo** a  
poter trattare tutti gli argomenti previsti dai programmi dei nuovi corsi,  
in linea con il principio di base da seguire relativo all'efficacia della  
formazione.

**CONTROLLARE I PROGRAMMI!**

## ? **Soggetti formatori accreditati in una regione possono fare corsi anche in altre regioni?**

La disciplina dell'accREDITamento segue le singole disposizioni regionali.

Es: Se sono accreditato in Regione Lombardia posso erogare corsi solo in Regione Lombardia, non posso erogare corsi fuori regione.

**NB:** Se un lavoratore formato da soggetto accreditato in Puglia poi si sposta a lavorare in altre regioni, **il corso sarà naturalmente riconosciuto**

# Dubbi interpretativi



**Per le attrezzature è prevista una verifica intermedia in cui si parla genericamente di “questionario a risposta multipla”. Quante domande dovranno essere predisposte per queste verifiche intermedie?**

L'Accordo Stato-Regioni prevede che per le sole **verifiche finali** sia somministrato un questionario di minimo 30 domande.

Trattandosi però, in questa specifica casistica, di **verifica intermedia** e non finale, questo limite numerico non è applicabile.

Es. può bastare un test a risposta multipla di 10 domande




**NB: non vale la stessa cosa per gli spazi confinati!**  
Non è prevista una verifica intermedia, ma TEST e PROVE PRATICHE come VERIFICHE FINALI

# Dubbi interpretativi




**Disciplina transitoria: come comportarsi con il corso preposti che per alcuni aspetti specifici è già normato (biennalità dell'aggiornamento e divieto della modalità e-learning) dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08?**



**Accordo Stato-Regioni  
15/04/2025**

Disciplina transitoria per 1 anno:  
attivabili corsi in base all'Accordo  
21/12/2011



**Accordo Stato-Regioni  
21/12/2011**

aggiornamento 5 anni  
e-learning consentito

ma



**Art. 37  
D. Lgs. n. 81/08  
(modificato da L. 215/2021)  
Preposto:  
aggiornamento biennale e  
esclusa la metodologia  
e-learning**

La fonte del  
diritto di rango  
superiore  
prevale

# Novità formative: presto disponibili sul sito AiFOS

## CORSI E-learning Accordo Stato-Regioni 17/04/2025



**Formazione Dirigente**  
*Durata 12 ore*



**Formazione Datore di lavoro – modulo comune**  
*Durata 16 ore*

*In lavorazione*



**Modulo aggiuntivo cantieri**  
*Durata 6 ore*



# Novità formative: presto disponibili sul sito AiFOS

## Supporti didattici aggiornati all'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025



**Formazione Preposto**  
*Durata 12 ore*



**Formazione Datore di lavoro – modulo comune**  
*Durata 16 ore*



**Carroponte**  
*Modulo tecnico-teorico – Durata 4 ore*



**Macchina agricola raccogli frutta**  
*Modulo tecnico-teorico – Durata 4 ore*



**Formazione Dirigente**  
*Durata 12 ore*



**Spazi confinati**  
*Modulo giuridico - Durata 4 ore*




**Efficacia formativa**  
*Aggiornamento*



**Caricatori per movimentazione dei materiali**  
*Modulo tecnico-teorico – Durata 4 ore*

*In lavorazione*




**Modulo aggiuntivo cantieri**  
*Durata 6 ore*



**Modulo Agricoltura**  
*Durata 16 ore*



**Modulo pesca**  
*Durata 12 ore*



**aifos**  
**Grazie per l'attenzione**

